



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class 34.43.01 fasc. SS-PNRR 8.50.1/2021
ex fasc. DG-ABAP_SERV.V 209.24.6/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Oggetto: **[ID_VIP: 7494]** SPINAZZOLA (BT), GENZANO DI LUCANIA (PZ): Progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 56,31 MW, e delle relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Spinazzola (BT), da collegare alla stazione elettrica di smistamento sita nel Comune di Genzano di Lucania (PZ) di proprietà Terna S.p.A.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 152/2006

Proponente: MYSUN S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio MiC

e.p.c.a. Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Regione Basilicata
Dipartimento Ambientale ed Energia
ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: *ss-pnrr@pec.cultura.gov.it*

PEO: *ss-pnrr@cultura.gov.it*

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell'art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89" pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n.44 del 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” che prevede l’istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall’11.07.2016;

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17/07/2018, prot. n. 22532;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli*



stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il DM del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il *“Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare”* e il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.” (Rev. 4 del 03/12/2013 <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette “Specifiche tecniche”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’allora Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri –Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, “Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in



materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.16 del 21/01/2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante “*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) punto 2) ha escluso l’applicazione dell’art. 10-*bis* della L. 241/1990 per i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D. Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

CONSIDERATO che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” con cui il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di “*Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica*”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.*”, convertito, con modificazioni, con la legge 21 aprile 2023, n. 41;

PREMESSO che la società Mysun S.r.l., con nota acquisita al prot. DG-ABAP Serv.V n. 34526 del 14/10/2021, perfezionata in ultimo con nota acquisita al prot. DG-ABAP Serv.V n. 42386 del 16/12/2021, ha presentato istanza per l’avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l’allora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. n.70402 del 06/06/2022, acquisita al prot. DG-ABAP Serv.V n.21287-A del 07/06/2022, ha comunicato la procedibilità dell’istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento, e che la documentazione è stata resa disponibile alla consultazione sul sito web del MiTE all’indirizzo

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8141/11986>

CONSIDERATA la nota della DG-ABAP Serv.V prot. n.22687 del 15/06/2022 con la quale si provvedeva all’avvio della procedura in esame con la richiesta del parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e alla Soprintendenza ABAP per la Basilicata, e con la richiesta del contributo istruttorio al Servizio II della DG ABAP;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia con nota prot. n. 7543 del 04/07/2022, acquisita dalla DG-ABAP Serv.V con prot. n.25118 del 05/07/2022, esaminata la documentazione di progetto pubblicata sul portale web del MASE ha trasmesso le proprie valutazioni e richiesto documentazione integrativa;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP della Basilicata con nota prot. n. 7693 del 23/06/2022, acquisita dalla DG-ABAP Serv.V con prot. n.26167 del 12/07/2022, esaminata la documentazione di progetto pubblicata sul portale web del MASE ha trasmesso le proprie valutazioni e richiesto documentazione integrativa;

CONSIDERATO che il Servizio II della DG-ABAP, con nota prot. SS-PNRR n. 1634-I del 19.07.2022 ha inviato il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che con nota prot. n.1638-P del 19.07.2022 la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNRR, sulla base delle valutazioni espresse dalla SABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia, dalla SABAP della Basilicata e dal Servizio II della DG-ABAP, e sulla base della propria attività istruttoria, ha inviato all'Amministrazione Procedente richiesta di atti integrativi;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC dell'allora Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato alla società Mysun S.r.l., con nota prot. 5151 del 25/07/2022 acquisita agli atti della DG-ABAP Serv.V con prot. 27926 del 26/07/2022, un elenco di integrazioni necessarie per procedere con le attività istruttorie di competenza;

CONSIDERATO che la società Mysun S.r.l. con nota del 03/08/2022, acquisita dalla Scrivente con prot. n. 2226 del 05/08/2022 ha richiesto all'autorità procedente la sospensione di 60 giorni dei termini per la presentazione della richiesta documentazione integrativa ai sensi dell'art. 24, c.4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'allora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) Direzione Generale Valutazioni Ambientali con nota prot. 110505 del 13/09/2022, acquisita dalla scrivente con prot. n. 3368 del 14/09/2022, ha concesso alla società Mysun S.r.l. una proroga di 60 giorni per la presentazione della documentazione integrativa, fissando la nuova scadenza per la trasmissione delle integrazioni richieste alla data al 13 ottobre 2022;

CONSIDERATO che la società Mysun S.r.l. con nota acquisita al prot. DG-ABAP n. 40899 del 15/11/2022 ha trasmesso documentazione integrativa, e che tale documentazione è stata pubblicata sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE, con inizio della nuova consultazione pubblica, ai sensi del comma 45, art. 24 del D.Lgs. 152/2006, alla data del 24/11/2022;

CONSIDERATO che a seguito dell'avvio della nuova consultazione pubblica la scrivente, con nota prot. 7223-P del 20/12/2022, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia e alla Soprintendenza ABAP della Basilicata di esprimere il proprio parere di competenza a seguito della nuova consultazione pubblica, e ai Servizi II e III della DG ABAP di fornire il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per la Basilicata con nota prot. n. 289-P del 11/01/2023, acquisita dalla scrivente Soprintendenza Speciale con prot. 285-A del 11/01/2023, esaminata la documentazione integrativa fornita dal Proponente e pubblicata sul portale web Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale di competenza;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia con nota prot. n. 13046-P del 27/11/2023, acquisita dalla scrivente Soprintendenza Speciale con prot. 28020-A del 27/11/2023, esaminata



la documentazione integrativa fornita dal Proponente e pubblicata sul portale web Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale di competenza;

CONSIDERATO che il Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG-ABAP, con nota prot.MIC_SS-PNRR n. 28393-I del 05/12/2023 ha inviato il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che la pianificazione energetica regionale della Puglia persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali;

CONSIDERATO che il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 56,307 MWp, situato a circa 2,5 km a sud-ovest del centro abitato di Spinazzola, tra le Strade Statali 168, 169 e 655, in una area mediamente pianeggiante, ad una quota variabile tra 400 e 440 m sul livello medio del mare. L'impianto copre globalmente **una superficie di circa 112 ettari** suddivisi in 5 aree recintate, di differenti forme e dimensioni e sarà collegato alla Stazione Elettrica di Smistamento sita nel Comune di Genzano (PZ) a mezzo di un cavidotto interrato di lunghezza pari a circa 13,5 km, fino a confluire con un collegamento in antenna con la sezione a 150 kV della stazione esistente a 380/150 kV "Genzano" così come prescritto dal Gestore, Terna S.p.A.;

CONSIDERATO che l'impianto fotovoltaico in oggetto sarà composto da 148.176 moduli fotovoltaici di nuova generazione in silicio monocristallino di potenza nominale pari a 380 Wp, con struttura mobile ad inseguitore solare monoassiale, est-ovest, fissati ad un telaio in acciaio, che ne forma il piano d'appoggio, a sua volta opportunamente incernierato ad un palo, anch'esso in acciaio, da infiggere direttamente nel terreno, e che nella eventuale fase esecutiva la ditta deciderà di utilizzare fondazioni in calcestruzzo nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo di pali infissi;


CONSIDERATO che il progetto prevede inoltre, la realizzazione di:

- n. 17 power skid per la conversione e trasformazioni dell'energia elettrica;
- n. 5 cabine di smistamento;
- rete elettrica interna a 1,5 kV tra i moduli fotovoltaici, e tra questi e le power skids;
- rete elettrica interna a bassa tensione per l'alimentazione dei servizi ausiliari di centrale (controllo, illuminazione, forza motrice, ecc..).
- rete elettrica interna a 30 kV per il collegamento in entra-esce tra le varie power skids e le cabine di smistamento;
- rete telematica interna di monitoraggio per il controllo dell'impianto fotovoltaico.
- strade e piazzole;
- fondazioni e cunicoli cavi;
- ingressi e recinzioni;
- smaltimento acque meteoriche e fognarie;
- illuminazione.

CONSIDERATO che il contesto paesaggistico in cui si prevede di realizzare l'impianto in progetto è costituito dall'ampio avvallamento del torrente Basentello, caratterizzato da versanti con pendenze relativamente dolci e circondato da rilievi collinari sui quali sorgono gli abitati di Spinazzola (a nord-est del parco fotovoltaico), Palazzo San Gervasio (a sud-ovest) Banzi (a sud), Genzano di Lucania (a sud), e il Castello di Monteserico (a sud-est). Il contesto ha un carattere

agricolo consolidato, con vaste estensioni di colture cerealicole, interrotte solo da sporadiche aree con vegetazione naturale, gli insediamenti nella trama agraria sono rarefatti e sono costituiti da masserie isolate, tra cui si evidenziano quelle realizzate nel corso della riforma fondiaria negli anni '50 del secolo scorso, ora in prevalenza abbandonate, ma suscettibili di recupero all'interno di programmi di rigenerazione agraria;

CONSIDERATO che il parco fotovoltaico in progetto ha estensione di circa 1900m in senso nord-sud e circa 1600m in senso est-ovest, ed è posizionato sul versante orografico sinistro della valle del Basentello (corso d'acqua pubblico tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c del D,Lgs. 42/2004, in un'area con leggero declivio (pendenza 3,6 - 4%) tra le quote 371 m s.l.m. e 445 m s.l.m.



Veduta dell'area dell'impianto da nord-ovest verso sud-est, verso il Castello di Montesperico, posto su una altura isolata con visuali aperte sul paesaggio circostante, a 550m s.l.m. Nella immagine sono evidenziati i tracciati della via Appia antica, che in questo punto corrisponde al Tratturo comunale Palazzo (San Gervasio) – Irsina, e del Regio Tratturo Melfi – Castellaneta, che più a sud recupera il tracciato della stessa via Appia antica (elab. SS-PNRR).

CONSIDERATO che per quel che riguarda il territorio della regione **Puglia** si segnala la seguente situazione vincolistica per l'area oggetto di intervento:

Beni paesaggistici

indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

- **Art. 142, comma 1, lett c)** *“i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”*:
 - **Torrente Basentello o Fosso Zecchino** (ID PPTR Puglia_BA0001) - tutelato *ex lege* come fiume: l'impianto è situato ad una distanza di circa 100m dal suo argine nord, il corso d'acqua è in gran parte affiancato, per circa 7.5 km lungo il confine tra Puglia e Basilicata;

- **Vallone Lometta** (ID PPTR Puglia BA0035) e **Vallone Cristo Vecchio o dei Gamberi** (ID PPTR Puglia BA0036), circa 2 Km a nord;

Beni archeologici

- **Regio Tratturo Melfi-Castellaneta** n. 21, che corre a nord dell'impianto, a distanza di circa 100m;

CONSIDERATE le seguenti indicazioni contenute del PPTR Puglia:

- l'area circostante l'impianto a nord e nord-est è caratterizzata dalla presenza di UCP *Versanti* a partire dalla distanza di circa 300m;
- un'area compresa in UCP *Aree soggette a vincolo idrogeologico* è presente a nord, a ridosso dell'impianto, alla distanza di circa 250m, e una seconda area a circa 2 km di distanza ad est;
- nell'area buffer sono inoltre presenti boschi e formazioni arbustive in evoluzione naturale, nonché a circa 300 m a nord dell'impianto, i Valloni di Spinazzola, sito di rilevanza naturalistica.
- all'interno dell'area buffer di 3 km dall'impianto è presente, a nord, UCP *Città consolidata* di Spinazzola; a 2,2 km a nord-est dell'impianto è presente un UCP *Strade* a valenza paesaggistica, la strada provinciale delle Murge.

CONSIDERATO che, per quel che riguarda il territorio della regione **Basilicata**, si segnala la seguente situazione vincolistica per l'area oggetto di intervento.

Beni paesaggistici

- Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice:
 - **Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania** (BP136_032), tutelato con D.G.R. n°202200345 del 10/06/2022: parte del cavidotto (circa 4,5 Km) e la nuova stazione utente ricadono all'interno del perimetro dell'area tutelata;
- Aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice:
 - **art. 142, comma 1, lett c)** *“i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”*:
 - **Torrente Basentello o Fosso Zecchino** (BP142c_549) - tutelato *ex lege* come fiume, il corso d'acqua è in gran parte affiancato, per circa 10km, e attraversato in un punto dal cavidotto di connessione alla SSE;
 - **Vallone Garbitello o Vincerana** (BP142c_553);
 - **Vallone Marascione o Fosso Grotte di Cassano** inf. N. 549 (BP142c_552);
 - **Fosso Spada** (BP142c_554), attraversato in un punto dal cavidotto di connessione.
 - **art. 142, comma 1, lett g)** *“i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*:
 - **Formazioni igrofile** (BP142g_008) in territorio di Banzi e Genzano di Lucania.

- **art. 142, comma 1, lett h)** “*le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici*”:
Alla documentazione progettuale non è allegata la Certificazione sugli usi civici dei terreni interessati dall'intervento in progetto.
- **art. 142, comma 1, lett m)** “*le zone di interesse archeologico*”:
 - **Cervarezza** (BP142m_006) - tutelata con D.M. 10.03.1977.
 - **Via Appia** (BP142m_143 - Proposte PPR), la SSE ricade nell'area tutelata, così come il cavidotto, che percorre la linea della Via Appia, qui coincidente con il Tratturo comunale Palazzo (San Gervasio) – Irsina per circa 650m;
 - **Ager Bantinus** (BP142m_159 – Proposte PPR), lungo il cui confine settentrionale, corrispondente con il corso del Basentello, corre il cavidotto per circa 10km;

Beni architettonici

- Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:
 - **Antico Castello di Monteserico** (BCM_113d e 113i) - 14/06/1960, posto su un'altura a circa 580 m s.l.m. affaccia sull'intera Valle del Bradano, con ampia visibilità verso le aree di intervento, compreso entro il buffer di 300m dalle aree di impianto;
 - **Stazione Ferroviaria di Palazzo S. Gervasio** (BCM_507d) – D.S.R. n°28 del 14/03/2018;
 - **Castello svevo di Palazzo S. Gervasio** (BCM_285d) – D.M. del 07/02/1997;
 - **Palazzo Camillo D'Errico** (BCM_538d).

Beni archeologici


- Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:
Aree di vincolo archeologico individuate ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del CBCP:
 - **Cervarezza** (BCA_006) - tutelata con D.M. 10.03.1977.
 - **n°061-PZ Regio Tratturo Comunale Palazzo - Irsina** (BPT142m_082), che in questo tratto coincide con il tracciato della via Appia, e che presenta interferenze dirette con il cavidotto, che lo percorre per circa 650m, e con la SSE;
 - **N°062 – PZ Tratturo Comunale del Perazzeto** (BPT142m_084);
 - **n°060-PZ Regio Tratturo Comunale Madamagiulia** (BPT142m_275);

CONSIDERATO che il territorio preso in esame rientra nel comprensorio bantino, area di frontiera tra il territorio peuceta e quello lucano, identificabile in età romana con un settore periferico dell'agro venusino. Il popolamento in tutte le fasi è senza dubbio meno intenso rispetto all'area più prossima a Venosa, ma le presenze archeologiche note restituiscono comunque l'immagine di un'intensa occupazione territoriale, soprattutto in relazione alle più ricche fasi di vita di *Bantia* tra età arcaica e classica, con la presenza di numerose piccole fattorie. Le attestazioni

archeologiche note si inquadrano principalmente in un intervallo cronologico compreso tra l'età del Bronzo e il Medioevo, con casi di continuità fino all'età Moderna;

CONSIDERATO che dalla valutazione archeologica è emerso, per l'intera area interessata dalle opere in progetto, **un rischio archeologico alto (Spinazzola_Doc_Verifica_preventiva_interesse_archeologico, p. 65);**

CONSIDERATO che in particolare, in territorio di Genzano di Lucania (PZ), il progetto di cavidotto si sviluppa per circa 5,3 km, di cui circa 1,3 km interessano il tracciato della via Appia, così come ricostruito nelle più recenti indagini, oggetto di recente candidatura nella Lista mondiale del Patrimonio UNESCO come "Heritage Route" – quale bene seriale da tutelare e valorizzare come museo diffuso – e, da qualche anno, di uno specifico programma di valorizzazione a cura di questo Ministero, denominato "Appia Regina Viarum: Valorizzazione e messa a sistema lungo l'antico tracciato romano", volto a fare diventare il cammino attraverso Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, un percorso turistico ed esperienziale tra aree archeologiche, monumenti, storia e cultura immateriale.



L'impianto ID 7494. Elaborazione su base GIS con rappresentazione di vincoli, buffer (fonte: SS-PNRR). Parte dei campi e la quasi totalità del cavidotto, compresa la SSE, sono inclusi nel buffer di 500mt ex art.20 del D.Lgs 199/2021, come da ultimo modificato con DL 13/2023. Il cavidotto interferisce direttamente per una lunghezza di 650m, fino alla SSE, con il tratturo comunale Palazzo (San Gervasio) – Irsina, che corrisponde al tracciato della via Appia antica.

CONSIDERATO che parte dei campi fotovoltaici, per una superficie pari a 42,4 ettari, è **inclusa nel buffer di 500 metri dal Regio Tratturo Melfi - Castellaneta, dunque esclusa dalle aree idonee** ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2010, così come modificato con l'art. 47 co.1 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13;

CONSIDERATO che la Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che il *“PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”* e che le opere in oggetto ricadono nell'Ambito “Alta Murgia”, e nella Figura “Fossa Bradanica”;

CONSIDERATO che la **scarsità di infrastrutturazione sia a servizio della produzione agricola sia a servizio della mobilità ha permesso la conservazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo sistema insediativo;**

CONSIDERATO che per quanto riguarda la disciplina di tutela, tra gli Obiettivi di qualità previsti dal PPTR (allegato 5.6 Ambito “Alta Murgia”) si osserva che:

- rispetto alla Struttura e componenti antropiche e storico-culturali, le direttive mirano a favorire azioni di tutela per *“riqualificare e restaurare i paesaggi della Riforma Agraria, in particolare elevando la riconoscibilità dei paesaggi frutto delle quotizzazioni sull'altopiano murgiano e immediatamente a nord di esso, valorizzando il rapporto delle stesse con le aree agricole contermini», per “tutelare e valorizzare il patrimonio di beni culturali dell'Alta Murgia nei contesti di valore agro-ambientale”.*
- Nella Sezione **B 2.2.B Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale**: *“L'invariante rappresentata dalla distribuzione dei centri sui crinali, e dalla relativa articolazione dell'insediamento sparso, appare indebolita dalla tendenza alla creazione di frange di edificato attorno ai centri stessi che indebolisce la possibilità di lettura delle strutture di lunga durata; il sistema “a ventaglio” dei centri che si irradia dal Subappennino è indebolito dall'attraversamento di infrastrutture che lo interrompe. Forte è l'alterazione delle visuali determinata dalla realizzazione di impianti di FER.”.*
- Nella sezione **B 2.3.1 Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale** (L'altopiano Murgiano), sullo *“Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)”*, sono citate le:
 - *trasformazioni territoriali quali: cave (cave di bauxite), dighe, impianti tecnologici, in particolare eolico e fotovoltaico;*

In tal senso, nella stessa sezione sono riportate le strategie per garantire la “riproducibilità delle invarianti strutturali” le quali sono:

- *la salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini.*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di

VIA. L'art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che *“Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito”*;

CONSIDERATO che un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con tecnologia solare fotovoltaica e sistema di accumulo integrato, con le dimensioni e l'articolazione territoriale simile a quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi, stanti anche le rilevanti dimensioni dell'impianto;

Dalla **Normativa d'uso della sezione “C” della Scheda d'Ambito Alta Murgia**, si riportano elementi significativi contenuti negli Indirizzi e Direttive in quanto pertinenti all'intervento in valutazione.

In questo senso si segnalano i seguenti elementi di valutazione:

A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali

5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale - insediativo;

5.1 Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati.

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:

- valorizzare i sistemi dei beni culturali nel contesto agro-ambientali;*
- Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale promuovono la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale;*

A.3.3 Le componenti visivo percettive

3. Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:

- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);*

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, **impianti tecnologici e di produzione energetica**) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;*
- individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;*



7. Valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della Puglia:

7.1 Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- *salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;*

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- *individuano cartograficamente le visuali di rilevante valore paesaggistico che caratterizzano l'identità dell'ambito, al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione;*
- *impediscono le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano;*
- *valorizzano le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale - paesaggistica e l'aggregazione sociale;*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR Puglia "Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile", e in particolare nell'elaborato **4.4.1 parte prima – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile**, si rileva che il PPTR favorisce **la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali;**

CONSIDERATO che L'impianto proposto non si sottrae in termini assoluti alle indicazioni del PPTR, che indica localizzazioni privilegiate ove realizzare la componente fotovoltaica;

CONSIDERATO che le criticità sono pertanto legate soprattutto allo snaturamento che inevitabilmente si viene a generare sul territorio agricolo e sul mosaico di paesaggi che in esso si è consolidato nel tempo, e che in tale contesto la possibilità di installare in aree agricole moduli fotovoltaici, in assenza di un sistema di regole predefinite, costruisce uno scenario di grande trasformazione della *texture* agricola con forti processi di artificializzazione del suolo che comunque permangono, soprattutto con riferimento, nel caso specifico del progetto in analisi, al numero e alle dimensioni di tutti i manufatti sopra elencati;

CONSIDERATO che il PPTR Puglia si propone di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole, privilegiando la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.; - su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;



- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.

CONSIDERATO che, nell'ambito delle azioni coerenti con il quadro strategico del PPTR Puglia, assume particolare rilevanza l'attuazione dell'obiettivo 8: Valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi, cui la rete tratturale può contribuire significativamente. Infatti, tra i progetti indicati dal PPTR per il conseguimento dell'obiettivo, compaiono:

- misure di salvaguardia di strade o sistemi di strade (circuiti fruitivi), dai quali si gode di visuali panoramiche, o che costituiscono la modalità di accesso visivo a paesaggi di pregio e ai beni paesaggistici;
- progetti di vie verdi e percorsi ciclabili che costituiscano le dorsali di una rete integrata della mobilità dolce in relazione alla fruibilità dei paesaggi, valorizzando i percorsi ciclopedonali regionali esistenti e di progetto; i sentieri, la viabilità minore e dei tratturi esistenti;
- progettare la riqualificazione e il riuso di una rete tratturale regionale;

CONSIDERATO che, per quel che riguarda gli impatti cumulativi, la Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia Regione Puglia 6 giugno 2014 n.162 “D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 – Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio”, stabilisce che per il fotovoltaico “la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate”. La superficie dell'area vasta per la valutazione dell'impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici è determinata da un cerchio di raggio pari a 6 volte il raggio del cerchio avente superficie pari a quella dell'impianto in esame, con esclusione delle aree non idonee. Si sottolinea la contestuale presenza all'interno della zona di visibilità teorica, definita come area buffer di circa 3 km intorno all'area, per quel che riguarda il territorio pugliese, di n.4 impianti fotovoltaici esistenti e di due impianti fotovoltaici in corso di autorizzazione (ID 7388, 49,37 MWp Spinazzola SPV S.r.l., ID_VIA 612 – PAUR, 100 MWp FRV Italia S.r.l.);

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione degli **impatti cumulativi** la presenza contemporanea di percorsi tratturali e impianti esistenti connotati da significativa densità non consente di stabilire l'assenza di interferenze dal cumulo generato dagli impianti presenti nella unità di analisi con le regole di riproducibilità delle invarianti rappresentate ed enunciate nelle schede d'ambito del PPTR Puglia, come sopra sinteticamente riportate;

CONSIDERATO che **per quanto sopra rappresentato, la valutazione complessiva delle criticità rispetto ai valori culturali e paesaggistici ha evidenziato che l'impianto proposto, per materiali, strutture e componenti anche complementari alla sua funzionalità, comporterebbe la compromissione dei caratteri rurali e naturalistici di un ambito paesaggistico di pregio.** Il paesaggio agrario fa da cornice ad elementi architettonici quali masserie, poste e

villaggi imponendosi quale elemento necessario alla definizione della relazione funzionale, storica, visiva e culturale tra tali elementi architettonici e il paesaggio circostante. L'inserimento di un nuovo impianto comprometterebbe tali caratteri, intervenendo direttamente sull'ulteriore frammentazione delle trame e dei mosaici nonché, più in generale, sulla conservazione della matrice rurale che caratterizza tale ambito;

VISTO l'art. 145 comma 3 del L.gs. 42/2004, secondo il quale “*Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico,...*”

CONSIDERATO che l'intervento in questione è attuativo del PNIEC che ha anche la natura di Piano di sviluppo economico;

CONSIDERATO che, con riferimento alla esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e alle valutazioni circa la qualità dell'intervento, per quel che riguarda il territorio della Regione Basilicata si rileva quanto segue:

Beni paesaggistici

- **a.** Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, ecc.).

Dalla carta della visibilità (cfr. elaborato *Spinazzola_TAV_A06-PTO-Carta_della_visibilita*) si evince che **nella parte di territorio lucano l'impianto in valutazione sarebbe visibile dal Castello di Monteserico, anche se dall'elaborato risulta incomprensibilmente esclusa la zona più elevata del Monte Serico, su cui sorge l'omonimo Castello.**



Veduta dal Castello di Monteserico verso nord-ovest, verso l'area su cui si prevede di collocare l'impianto in progetto.

Si evince, inoltre, che la visibilità dell'impianto e della stazione elettrica di utenza è estesa a tutta l'area settentrionale del territorio di Banzi e in parte di Genzano di Lucania, attraversati dal cordone della via Appia. Non sono stati prodotti fotoinserti dagli altri beni paesaggistici (fiumi e tratturi) presenti nell'area di analisi.

- **b.** Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile).

Impianti FER esistenti (dal portale RSDI della Regione Basilicata):

- Minieolico al Foglio 25, particella 280;
- Minieolico al Foglio 3, particella 60;
- Parco eolico di grande generazione Eog_040_04, costituito da 5 aerogeneratori per una potenza complessiva di 16 MW.

Impianti FER autorizzati:


- Impianto per la produzione di energia eolica, composto da 10 aerogeneratori con potenza complessiva di 45 MW, da ubicare in località Serra Giannina; società proponente: RWE; Decreto di provvedimento di compatibilità ambientale del 25/05/2022;
- Impianto eolico denominato "Serra Gagliardi" (ID VIP 7340), costituito da n°10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 36 MW; società proponente: Skywind S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 09/08/2021, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28/07/2022.

Impianti in corso di istruttoria:

- Impianto agrovoltaico (ID VIP 7584) della potenza di 20 MW; società proponente: ANT SOLAR S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 25/10/2021;
- Impianto fotovoltaico (ID VIP 7425) della potenza di 14,99 MW; società proponente: Lucania Energy S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 25/08/2021;
- Impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori (ID VIP 5768), con potenza complessiva di 45 MW; società proponente: Blue Stone Renewable V S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 31/12/2020;
- Impianto eolico denominato "Serra Gagliardi" (ID VIP 7340), costituito da n°10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 36 MW; società proponente: Skywind S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 09/08/2021;
- Impianto agrovoltaico, denominato "Piano Coperchio" (ID_VIP 7689), di potenza pari a 19,98 MW; società proponente: Piano Coperchio Solar S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 25/11/2021;
- Impianto agrivoltaico, della potenza di 19,93 MW, in località Gambarda (ID_VIP 8226); società proponente: Metka Egn Renewables Development Italy S.r.l.;
- Impianto eolico denominato "Madama Giulia", composto da n°6 aerogeneratori; società proponente: Inergia S.p.A.; istanza PAUR del 17/07/2019;
- Impianto fotovoltaico, denominato "FTV Genzano 3" (ID_VIP 7680), di potenza pari a 19.983,60 kWp, da realizzarsi località Mercante; società proponente: Smartenergy2001 S.r.l.;
- Impianto fotovoltaico denominato "Genzano", in località Monte Poto; società proponente: REN 165 S.r.l.; istanza PAUR del 27/07/2021;



- Impianto fotovoltaico denominato “Genzano 2”, in contrada Isca della Badessa; società proponente Opdenenergy Tavoliere 3 S.r.l.; istanza PAUR del 26/07/2021;
- Impianto bio – fotovoltaico da ubicare in località Monte Poto; società proponente: Genzano Solar S.r.l.;
- Impianto agrovoltaiico, denominato “Derrico” (ID_VIP 7692), di potenza pari a 19,98 MW; società proponente: Luminora Derrico S.r.l.



Elaborazione GIS in cui sono rappresentati gli impianti fotovoltaici ed eolici in esercizio, autorizzati e in fase di valutazione (fonte: SS-PNRR)

CONSIDERATO che per quel che riguarda il territorio lucano, l’impianto in progetto ricade in una zona sub-pianeggiante posta a monte del Torrente Basentello (affluente del fiume Bradano), nel quale confluiscono diversi reticoli idrografici, che attraversano la zona di interesse.

Sebbene non ricadente in territorio lucano, se non per le opere di connessione e per la nuova sottostazione, l’impianto si inserisce in una porzione di territorio appartenente all’unità di paesaggio “Fossa Bradanica”, nell’ambito di paesaggio “Alta Murgia”, incastonato nella propaggine meridionale della storica regione della Daunia, costituendo, dunque, un’unità di paesaggio, senza interruzione di continuità e con forte identità anche culturale, con il limitrofo territorio pugliese del comune di Spinazzola. In particolare, la sottostazione elettrica di nuova realizzazione, si inserisce integralmente nell’area del **Castello di Monteserico e del territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania**, dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art.136 del Codice, con Delibera di Giunta Regionale

n°345 del 10/06/2022, a conclusione di un iter procedurale che ha avuto inizio il 18/10/2021, con la pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

CONSIDERATO che il territorio preso in esame rientra nel comprensorio bantino, area di frontiera tra il territorio peuceta e quello lucano, identificabile in età romana con un settore periferico dell'agro venusino. Il popolamento in tutte le fasi è senza dubbio meno intenso rispetto all'area più prossima a Venosa, ma le presenze archeologiche note restituiscono comunque l'immagine di un'intensa occupazione territoriale, soprattutto in relazione alle più ricche fasi di vita di *Bantia*, tra età arcaica e classica, con la presenza di numerose piccole fattorie. Le attestazioni archeologiche note si inquadrano principalmente in un intervallo cronologico compreso tra l'età del Bronzo e il Medioevo, con casi di continuità fino all'età Moderna. Dalla valutazione archeologica è emerso, per l'intera area interessata dalle opere in progetto, **un rischio archeologico alto (Spinazzola Doc-Verifica preventiva interesse archeologico, p. 65).**

In particolare, in territorio di Genzano di Lucania (PZ), il progetto di cavidotto si sviluppa per circa 5,3 km, di cui circa 1,3 km, comprendendo il tratto di connessione con la stazione Terna, **interessano il tracciato della via Appia, così come ricostruito nelle più recenti indagini, oggetto di recente candidatura nella Lista mondiale del Patrimonio UNESCO come "Heritage Route"** – quale bene seriale da tutelare e valorizzare come museo diffuso – e, da qualche anno, di uno specifico programma di valorizzazione a cura di questo Ministero, denominato "*Appia Regina Viarum: Valorizzazione e messa a sistema lungo l'antico tracciato romano*", volto a fare diventare il cammino attraverso Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, un percorso turistico ed esperienziale tra aree archeologiche, monumenti, storia e cultura immateriale.

CONSIDERATO che la Regione Puglia con la Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia Regione Puglia del 6 giugno 2014, n. 162 - **Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio**, pubblicata Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26.06.2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti";

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione Dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici"]);

CONSIDERATO che, per la valutazione degli impatti cumulativi gli impianti, come indicato al punto 2 della suddetta Determinazione, *"vanno considerati unitamente alle rispettive opere di connessione. Con riferimento a queste ultime, occorre tener presente che (...) le cabine primarie di trasformazione AT/MT e le stazioni di trasformazione AAT/AT, non essendo peraltro incluse nei piani di sviluppo della RTN in quanto opere di connessione solidali all'impianto,*



rappresentano un crescente fattore di consumo del suolo, impatto visivo (...). Dette tipologie di opere di connessione, pertanto, devono essere accuratamente analizzate nella valutazione degli impatti cumulativi.”;

CONSIDERATO che il carico degli impatti cumulativi analizzati e computati secondo i criteri metodologici delineati nella sopra citata Determinazione della Regione Puglia, in considerazione dell’altissimo numero di impianti già esistenti, autorizzati o con procedure in fase di istruttoria VIA presenti nell’AVIC e nell’AVA, **risulta insostenibile** con riguardo:

- al **Tema I: impatto visivo cumulativo**, per *“il cumulo derivante dalla contemporanea percezione dell’impianto oggetto di valutazione con gli altri impianti del dominio”*, e per *“l’effetto cumulativo sequenziale derivante dalla percezione dell’impianto proposto assieme ad altri impianti in sequenza temporale dinamica”*;
- al **Tema II: impatto su patrimonio culturale e identitario**, in quanto il cumulo prodotto dagli impianti presenti nella unità di analisi, definita dalle figure territoriali del PPTR contenute nel raggio di 3 km dall’impianto proposto, interferisce con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, interpretazione identitaria e statutaria);
- al **Tema V: impatti cumulativi su suolo e sottosuolo**, in quanto il calcolo dell’IPC - Indice di Pressione Cumulativa effettuato dal proponente **non tiene conto, nell’elaborato Spinazzola_doc_B04 – Studio degli impatti cumulativi, come si rileva alle pagg. 4-5, della presenza di aree non idonee nell’area vasta e la superficie AVA utilizzata nel calcolo dell’IPC è calcolata senza sottrarre le relative superfici.** Un calcolo che tenga conto di questo elemento restituisce un indice IPC superiore al limite di 3 imposto dalla DD. 162/2014 nella definizione dei criteri metodologici di valutazione. Infatti considerando l’area AVA pari a 40.333.476mq (cerchio con raggio $R \times 6 = 3584m$), la quantità di area non idonea in area AVA misurata intorno al Regio tratturo Melfi – Castellaneta entro la fascia dei 500m, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2010, così come modificato con l’art. 47 co.1 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13, risulta pari a circa 7.403.900 mq, e la quantità di area non idonea entro la fascia dei 150m intorno ai corsi d’acqua tutelati ai sensi dell’art. 142 lett.c del D.Lgs. 42/2004 risulta pari a circa 2.302.500mq.

In tal modo si verifica: $IPC = 100 * 1.143.590 / 40.333.475 - 7.403.900 - 2.352.750 = 3,74 > 3$

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR Puglia, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell’applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, e che l’art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che *“Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all’art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell’accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d’uso di cui alla sezione C2 delle schede d’ambito”*;

CONSIDERATO che un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con tecnologia solare fotovoltaica e sistema di accumulo integrato, con le dimensioni e l’articolazione territoriale simile a quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi, al netto dell’attività aggiuntiva agri-solare, stanti anche le rilevanti dimensioni dell’impianto, così come sancito più recentemente anche dalla Sentenza del TAR LECCE n. 322 del 10 marzo 2023, con la quale si stabilisce che non vi siano *“... elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il suddetto favor legislativo, non*



debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge tam dixit quam voluit.”;

TENUTO CONTO che il PPTR Puglia favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, e che l’impianto proposto non si sottrae in termini assoluti alle indicazioni del PPTR;

TENUTO CONTO dei contenuti della D.G.R. Puglia 8 febbraio 2021, n. 202, pubblicata in B.U.R.C. Puglia n. 31 del 01/03/2021, con la quale si esprimeva giudizio di compatibilità ambientale negativo su un progetto i cui dati GIS coincidono con quelli relativi alla procedura in oggetto, presentato dalla società Mysun S.r.l. in data 28/08/2019 ai sensi della procedura art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 con ID-VIA 474 - PAUR, giudizio negativo formulato sulla base dei pareri non favorevoli reiteratamente espressi dalla Commissione Regionale (Puglia) per la VIA nelle sedute del 16/01/2020, 11/02/2020 e 03/03/2020;

CONSIDERATO che la schermatura con essenze forestali arbustive autoctone quali il Biancospino (*Crataegus monogyna sp.*), il Prugnolo (*Prunus spinosa sp.*) e Piracanta (*Crataegus Pyracantha sp.*) prevista per la mitigazione dell’impatto visivo non può essere considerata risolutiva, stante la limitata altezza degli arbusti, l’estensione dell’area e la sua pendenza, che rende particolarmente visibile l’impianto dai punti di osservazione posti a sud, percorrendo la SS 655 statale Bradanica;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e in particolare l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;*

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l’approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio;**

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l’allora Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l’allora Ministero per i beni e le attività Culturali;

CONSIDERATO che le *Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine *di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell’ambiente e di **conservazione delle risorse naturali e culturali** nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;*



CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;*

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR Puglia contenute nell'Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;

CONSIDERATO che l'intervento proposto deve essere effettuato nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti così come dettato dal PPTR Puglia sezione C2- *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la *normativa d'uso* (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni *ambito di paesaggio* interessato;

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalle competenti Soprintendenze ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e della Basilicata con i suddetti pareri endoprocedimentali, in cui il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio;

CONSIDERATO che il PPTR Puglia vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi *"che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati"* (art.89 delle NTA del PPTR);

CONSIDERATO che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR Puglia, in particolare in riferimento agli Ambiti paesaggistici interferiti dall'impianto;

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale;

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri *"...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica"* (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017);

RITENUTO utile richiamare la *"filosofia"* del PPTR Puglia che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi*



pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale;

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *«la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili»*. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)";

CONSIDERATO che:

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce ³«*una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni*» (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;
 - in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai **“paesaggi rurali storici”**:

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le “*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*” previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV “*Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio*”, Punto 16 dei “*Criteri generali*”, prescrivono di assicurare:

- al punto 16.1, lettera e) “*una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con*



riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”;

- al punto 16.4 che *“Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”;*

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

CONSIDERATO inoltre che il recente Rapporto 32-2022 sul Consumo di suolo di SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali) a pagg. 206 e 207, si esprime tra l'altro in questi termini a proposito degli impianti fotovoltaici in Italia: **“...Ipotizzando che sul 4% dei tetti sia già installato un impianto, si può concludere che, sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030.”;**

RILEVATO che tale analisi è perfettamente coerente con la linea sostenuta dagli Uffici del Ministero della cultura nel corso degli ultimi anni, sulla necessità di privilegiare localizzazioni che non vadano nella direzione di ulteriore consumo di suolo agricolo, soprattutto in quei territori dove gli impianti da fonti rinnovabili sono maggiormente concentrati;

CONSIDERATO che il *“Rapporto statistico GSE 2020 – Energie da fonti rinnovabili in Italia”* elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 fa emergere che *“la Puglia si conferma la regione italiana caratterizzata dalla maggiore produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (3.839 GWh, pari al 15,4% del totale nazionale); seguono la Lombardia con il 9,8%, l'Emilia Romagna con il 9,6% e il Veneto con l'8,7%”*, e anche per la produzione eolica detiene il primato nazionale con il 25,6% della produzione eolica nazionale;

CONSIDERATO che nel *“Rapporto statistico GSE 2021 – Energie da fonti rinnovabili in Italia”*, si legge che *“la potenza complessiva dei pannelli solari installati in Italia a fine 2021 si concentra per il 45,1% nelle regioni settentrionali del Paese, per il 36,9% in quelle meridionali, per restante il 18,0% in quelle centrali. La Puglia fornisce il contributo maggiore al totale nazionale (13,0%), seguita dalla Lombardia (12,0%) e dall'Emilia Romagna (10,0%)”*, e che tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale in relazione agli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema paesaggistico e culturale;

VISTA la nota prot. n. 28393 del 05/12/2023 con la quale il **Servizio II** della Direzione Generale ABAP, nel concordare con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con il proprio parer endoprocedimentale prot. 13046 del 27/11/2023, e con la Soprintendenza Archeologia,



Belle Arti e Paesaggio della Basilicata con il parere endoprocedimentale 285 del 11/01/2023, ha comunicato quanto di seguito riportato:

In riferimento all'oggetto, visti i pareri delle competenti Soprintendenze, esaminata la documentazione inerente e le successive integrazioni pubblicate sul sito web del MASE, ivi compreso il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (nel prosieguo DVPIA), per quanto di competenza, si concorda con i suddetti pareri endoprocedimentali degli Uffici periferici e si specifica quanto segue.

CONSIDERATO che il progetto si inserisce all'interno di un più ampio comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche, e che in particolare un segmento di circa 1,3 km del cavidotto in corrispondenza del territorio di Genzano in Lucania (PZ) intercetta il tracciato, così come ricostruito nelle più recenti indagini, della via Appia, candidata nella Lista mondiale del Patrimonio UNESCO come "Heritage Route";

CONSIDERATO, inoltre, che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. n. 36/2023 e, soprattutto, delle ulteriori considerazioni e chiarimenti avanzati dalle Soprintendenze si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico qualificato nelle aree oggetto di progettazione;

RITENUTO, pertanto, l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio;

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere.

CONSIDERATO che l'utilizzazione del Tratturo comunale Palazzo - Irsina, che in questa parte corrisponde al tracciato della antica via Appia, a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe una profonda alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche;

CONSIDERATO che i campi fotovoltaici si attesterebbero lungo il percorso del Regio Tratturo Melfi - Castellaneta, pregiudicandone la fruizione paesaggistico-percettiva, in contrasto tra l'altro con l'obiettivo 8: Valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi del quadro strategico del PPTR, laddove tra gli strumenti indicati per il conseguimento dell'obiettivo, compare anche il seguente punto:

- progettare la riqualificazione e il riuso di una rete tratturale regionale;

RICHIAMATO, inoltre, anche l'art. 26 comma 2 del D. Lgs 42/2004 che così recita: "2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente."

RILEVATO che in particolare un segmento di circa 1,3 km del cavidotto, in corrispondenza del territorio di Genzano in Lucania (PZ), intercetta il tracciato, così come ricostruito nelle più recenti indagini, della via Appia, candidata nella



Lista mondiale del Patrimonio UNESCO come “Heritage Route”, coincidente in quel tratto con il Tratturo Palazzo-Irsina, bene culturale tutelato in forza del D.M. 22/12/1983;

RITENUTO, quindi, che il progetto in questione non sia in alcun modo compatibile, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 42/2004, con le esigenze di protezione di tale bene culturale e non sia compatibile con la tutela archeologica, né con la tutela del paesaggio, per tutte le motivazioni sopra espresse, legate in particolare alla presenza del Regio Tratturo Melfi – Castellaneta, del quale verrebbe pregiudicata la fruizione paesaggistico-percettiva e del Tratturo Palazzo - Irsina;
VISTA ed ESAMINATA la documentazione pubblicata;

RITENUTO di condividere i pareri endoprocedimentali della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata per le motivazioni di contenuto, e il contributo del Servizio II della Direzione Generale ABAP per gli aspetti di rispettiva competenza;


CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all’art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all’art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all’art. 28, l’applicazione dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE ESPRIME PARERE NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Mysun S.r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 56,31 MW, e delle relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Spinazzola (BT), da collegare alla stazione elettrica di smistamento sita nel Comune di Genzano di Lucania (PZ) di proprietà Terna S.p.A..

Tanto si comunica all’Autorità competente ai fini dell’applicazione per la procedura in questione delle disposizioni del sopra richiamato art. 26 comma 2 del D. Lgs 42/2004.

Il Responsabile del Procedimento



U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri

(tel. 06/6723.4831 – francesco.eleuteri@cultura.gov.it)

Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



Rocco Rosario Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
08.02.2024 12:11:25
GMT+01:00

Il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da
Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it